



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Via Umberto n. 60 – 92010 Alessandria della Rocca (AG)

Tel. 0922.980211 - Fax. 0922.980201 PEC: protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it

ORDINANZA N. 15 DEL 24.04.2023

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. e degli artt.192-256 D. Lgs. n°152 del 03/04/2006 per la rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rifiuti urbani in modo incontrollato in parte combusti a seguito di incendio, depositati in corrispondenza del viadotto “Vallecalde” in c.da Boschetto, foglio n. 7 mappale n. 12 ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca (AG)

II SINDACO

Premesso,

- ✓ che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- ✓ che il D.Lgs.n° 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- ✓ che, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *“chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;
- ✓ che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce *“chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3”*.

Considerato,

- ✓ che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, devono provvedere:
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.
- ✓ che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:
 - il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;

- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Visto,

- ✓ il verbale di sopralluogo congiunto del Sindaco, Vigili Comunali, Responsabile dell'U.T.C. nella persona di Arch. Daniele Traina, Geom. Domenico Mangione e del Responsabile della Protezione Civile Ispettore Massimo D'Angelo relativo all'evento dell'incendio dell'area interessata dal deposito di rifiuti, incendio verificatosi nel territorio di Alessandria della Rocca in data 23.04.2023 e precisamente nell'area sottostante il viadotto "Vallecalde", c.da Boschetto area distinta in catasto al foglio n. 7 mappale n.12;

Preso atto,

- ✓ che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'area è interessata da un deposito di rifiuti abbandonati date alle fiamme, che versa in condizioni di precarietà ambientale e rappresenta un rischio di inquinamento del suolo;
- ✓ che è necessario adottare gli atti finalizzati alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica dell'area e l'adozione, altresì, delle misure per prevenire i rischi di inquinamento dell'area interessata dal deposito dei rifiuti data alle fiamme;
- ✓ che, in ogni caso, l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento redatto nel rispetto della vigente normativa.

Ritenuto,

- ✓ necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- ✓ configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.
- ✓ **Visto** l'art.7 della Legge n°241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati,

- ✓ il D.Lgs. 267/2000;
- ✓ gli artt. 192, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

All'Aro Platani Magazzolo Ambiente S.R.L. e all'Ufficio Tecnico – IV Settore l'espletamento di tutti gli atti di competenza degli uffici anche ricorrendo ove necessario a ditte specializzate al fine di:

- di ripristinare lo stato dei luoghi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente);
- di provvedere all'adozione di tutti gli atti necessari con la massima urgenza inoltrando alle autorità preposte istanze e richieste per la realizzazione delle attività di bonifica del sito;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Al personale del Corpo di Polizia Municipale, si demanda la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza.

DISPONE

- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio anche in danno di eventuali soggetti responsabili procedendo all'eventuale recupero di somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DISPONE INFINE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
 - ✓ - Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Sciacca;
 - ✓ - Dipartimento Acque e Rifiuti Regione Sicilia -Servizio 7 Bonifiche;
 - ✓ - A.R.P.A. di Agrigento;
 - ✓ - Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Alessandria della Rocca – (tag27974@pec.carabinieri.it);
 - ✓ - Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
 - ✓ - Segretario Comunale;
 - ✓ - Aro Platani Magazzolo Ambiente S.r.l.;
 - ✓ - Ufficio Tecnico Comunale - IV Settore;
 - ✓ - Corpo Polizia Municipale;
- che copia del presente Provvedimento venga:
 - ✓ pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - ✓ pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1991, il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della L. 1034/1971, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni dalla notifica del medesimo, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, entro centoventi (120) giorni dalla notifica della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Prof.ssa Giovanna Bubello

